

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA' Ex DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI SVIRIS VII

Roma, 29 MAR, 2010

Alle REGIONI E PROVINCE **AUTONOME ASSESSORATI** ALL'AGRICOLTURA **LORO SEDI**

Oggetto: Nuove procedure per la copertura assicurativa agevolata dei rischi agricoli

DG EXSVIRIS

Prot Uscita del 29/03/2010 Numero. 0007078 Classifica



AI CONSORZI DI DIFESA LORO SEDI

ALLE COOPERATIVE DI **DIFESA** LORO SEDI

ALLE ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI E LORO **CONSORZI LORO SEDI**

ALL'AGEA COORDINAMENTO **ROMA**

ALL'ISMEA ROMA

E,p.c.

ALLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE LORO SEDI

ALLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI COOPERATIVE **AGRICOLE LORO SEDI**



ALL'ASNACODI **ROMA**

ALLA COOP.DI. ITALIA MILANO

1. OPPORTUNITA' ASSICURATIVE

A partire dal 1° gennaio 2010, per la copertura assicurativa agevolata dei rischi agricoli si dispone di due nuove misure di intervento, con distinte fonti di finanziamento comunitario, quali l'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 e l'OCM vino, di cui al regolamento n. 1234/2007. Le due nuove misure, previste dalla recente regolamentazione comunitaria, si aggiungono, integrandosi con gli analoghi preesistenti interventi del Fondo di solidarietà nazionale e dell'OCM ortofrutta; dalla corrente campagna agraria, pertanto, il produttore agricolo e le associazioni dei produttori, limitatamente al regolamento ortofrutta, dispongono delle seguenti opportunità assicurative, assistite dall'aiuto pubblico, per la copertura dei rischi aziendali:

- 1. assicurazione dei raccolti, degli animali e delle piante, ai sensi del Reg. (CE) n. 73/09, articolo 68, comma 1, lett. d), alle condizioni stabilite dall'art. 70 dello stesso regolamento;
- 2. assicurazione dei raccolti di uva da vino, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 OCM vino;
- 3. assicurazione delle produzioni vegetali, degli animali, delle piante e delle strutture aziendali, ai sensi del Capo I, del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche;
- 4. assicurazione dei raccolti delle produzioni ortofrutticole nell'ambito dei Piani operativi delle associazioni dei produttori, ai sensi del Reg. (CE) n. 1580/07, artt. 89 e 90 OCM ortofrutta.

Le tipologie assicurative di cui ai precedenti punti 1 e 4 sono alternative tra loro, prendendo a riferimento beneficiari diversi.

2. TIPOLOGIE DI POLIZZA E AIUTI CONCEDIBILI (ALL. A)

Al fine di evitare sovrapposizione di interventi e allo scopo di razionalizzare l'utilizzazione delle risorse disponibili, nel rispetto della regolamentazione comunitaria e nazionale, gli aiuti concedibili sono di seguito elencati, in relazione alla normativa di riferimento, alla tipologia di polizza ed al rischio coperto. Per le stesse finalità, è attribuita priorità alle tipologie di polizza che assicurano il cofinanziamento comunitario.



2.1 ASSICURAZIONE COLTURE CONTRO AVVERSITA' ATMOSFERICHE

2.1.1 Polizze con soglia di danno per le colture, esclusa l'uva da vino - Articolo 68, Regolamento (CE) n. 73/2009

- a) polizze con soglia di danno del 30% a carico del produttore, che coprono i rischi di avversità atmosferiche sulle colture, con esclusione dell'uva da vino;
- b) le colture, con esclusione dell'uva da vino, e le avversità atmosferiche assicurabili con polizze agevolate, sono indicate nel Piano assicurativo annuale, secondo procedure e modalità in esso previste;
- c) la soglia di danno del 30% deve essere calcolata secondo le procedure stabilite dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 ottobre 2008, comunicato ed assentito dalla Commissione UE;
- d) per la semplificazione della gestione, la medesima polizza, o il medesimo certificato per le polizze collettive, può comprendere due o più garanzie (insieme dei rischi in forma singola o combinata: polizze monorischio, pluririschio e multirischio sulle rese), che coprono tutte le colture aziendali, esclusa l'uva da vino, che si intendono assicurare in un determinato periodo;
- e) contributo comunitario concedibile, fino al 65% della spesa premio ammissibile a contributo pubblico, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali;
- f) il contributo comunitario, nei limiti delle disponibilità del bilancio nazionale, può essere integrato fino all'80%, come previsto dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), e dal Regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;
- g) i parametri contributivi, determinati dall'ISMEA secondo le procedure indicate nel Piano assicurativo annuale, si applicano ai valori assicurati indicati nella polizza, per il calcolo della spesa premio ammissibile a contributo pubblico;
- h) la spesa premio ammissibile a contributo pubblico è, tuttavia, rappresentata dal minor importo tra il prodotto dei valori assicurati per le tariffe contrattate tra le parti in sede di stipula della polizza, ed il prodotto degli stessi valori assicurati per i parametri contributivi che rappresentano le tariffe di riferimento, a garanzia della spesa pubblica.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA' Ex DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI SVIRIS

2.1.2 Polizze senza soglia di danno per le colture, esclusa l'uva da vino – decreto legs. n. 102/04 e successive modifiche

- a) polizze senza soglia di danno e con franchigia contrattata tra le parti, che coprono i rischi di avversità atmosferiche sulle colture, con esclusione dell'uva da vino;
- b) le colture, con esclusione dell'uva da vino, e le avversità atmosferiche, assicurabili con polizze agevolate, sono riportate nel Piano assicurativo annuale, secondo procedure e modalità in esso previste;
- c) per la semplificazione della gestione la medesima polizza, o il medesimo certificato per le polizze collettive, può contenere due o più garanzie (insieme dei rischi in forma singola o combinata: polizze monorischio, pluririschio e multirischio sulle rese), che coprono tutte le colture aziendali, esclusa l'uva da vino, che si intendono assicurare in un determinato periodo;
- d) contributo nazionale concedibile, fino al 50% della spesa premio ammissibile a contributo pubblico, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali;
- e) i parametri contributivi, determinati dall'ISMEA secondo le procedure indicate nel Piano assicurativo annuale, si applicano ai valori assicurati indicati nella polizza, per il calcolo della spesa premio ammissibile a contributo pubblico;
- f) la spesa premio ammissibile a contributo pubblico è, tuttavia, rappresentata dal minor importo tra il prodotto dei valori assicurati per le tariffe contrattate tra le parti in sede di stipula della polizza, ed il prodotto degli stessi valori assicurati per i parametri contributivi che rappresentano le tariffe di riferimento, a garanzia della spesa pubblica.

2.1.3 Polizze con soglia di danno per i vigneti di uva da vino – Regolamento (CE) n. 1234/2007, OCM vino

- a) polizze con soglia di danno e con franchigia contrattata tra le parti, che coprono i rischi di avversità atmosferiche, nei vigneti di uve da vino;
- b) le avversità a carico delle coltivazioni di uve da vino, assicurabili con polizze agevolate sono riportate nel Piano assicurativo annuale, secondo procedure e modalità in esso previste;
- c) la soglia di danno del 30% deve essere calcolata secondo le procedure stabilite dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 13 ottobre 2008, comunicato ed assentito dalla Commissione UE;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA' EX DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI SVIRIS

- d) per la semplificazione della gestione la medesima polizza, o il medesimo certificato per le polizze collettive, può comprendere due o più garanzie (insieme dei rischi in forma singola o combinata: polizze monorischio, pluririschio e multirischio sulle rese), che coprono tutti i vigneti aziendali di uve da vino che si intendono assicurare;
- e) contributo comunitario concedibile, fino all'80% della spesa premio ammissibile a contributo pubblico, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali;
- f) le risorse finanziarie comunitarie, qualora insufficienti, possono essere integrate da stanziamenti nazionali nel limite delle disponibilità annuali di bilancio;
- g) i parametri contributivi, determinati dall'ISMEA secondo le procedure indicate nel Piano assicurativo annuale, si applicano ai valori assicurati indicati nella polizza, per il calcolo della spesa premio ammissibile a contributo pubblico;
- h) la spesa premio ammissibile a contributo pubblico è, tuttavia, rappresentata dal minor importo tra il prodotto dei valori assicurati per le tariffe contrattate tra le parti in sede di stipula della polizza, ed il prodotto degli stessi valori assicurati per i parametri contributivi che rappresentano le tariffe di riferimento, a garanzia della spesa pubblica.

2.1.4 Polizze senza soglia di danno per i vigneti di uva da vino - Regolamento (CE) n. 1234/2007, OCM vino

- a) polizze senza soglia di danno e con franchigia contrattata tra le parti, che coprono i rischi di avversità atmosferiche, nei vigneti di uva da vino;
- b) le avversità a carico delle coltivazioni di uve da vino assicurabili con polizze agevolate sono elencate nel Piano assicurativo annuale, secondo procedure e modalità in esso previste;
- c) per la semplificazione della gestione la medesima polizza, o il medesimo certificato per le polizze collettive, può comprendere due o più garanzie (insieme dei rischi in forma singola o combinata: polizze monorischio, pluririschio e multirischio sulle rese), che coprono tutti i vigneti aziendali di uve da vino che si intendono assicurare;
- d) contributo comunitario concedibile, fino al 50% della spesa premio ammissibile a contributo pubblico, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali;
- e) le risorse finanziarie comunitarie, qualora insufficienti, possono essere integrate da stanziamenti nazionali nel limite delle disponibilità annuali di bilancio;
- f) i parametri contributivi, determinati dall'ISMEA secondo le procedure indicate nel Piano assicurativo annuale, si applicano ai valori assicurati indicati nella polizza, per il calcolo della spesa premio ammissibile a contributo pubblico;



g) la spesa premio ammissibile a contributo pubblico è, tuttavia, rappresentata dal minor importo tra il prodotto dei valori assicurati per le tariffe contrattate tra le parti in sede di stipula della polizza, ed il prodotto degli stessi valori assicurati per i parametri contributivi che rappresentano le tariffe di riferimento, a garanzia della spesa pubblica.

2.2 ASSICURAZIONE COLTURE CONTRO FITOPATIE E ATTACCHI PARASSITARI

2.2.1 Polizze con soglia di danno per le colture, esclusa l'uva da vino - Articolo 68, Regolamento (CE) n. 73/2009

- a) polizze con soglia di danno del 30% a carico del produttore, che coprono i rischi di fitopatie e attacchi parassitari, con esclusione dell'uva da vino;
- b) le colture, le fitopatie e gli attacchi parassitari assicurabili con polizze agevolate, sono indicati nel Piano assicurativo annuale, secondo procedure e modalità in esso previste;
- c) la soglia di danno del 30% deve essere calcolata secondo le procedure stabilite dal decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, del 13 ottobre 2008, comunicato ed assentito dalla Commissione UE;
- d) per la semplificare della gestione la medesima polizza, o il medesimo certificato per le polizze collettive, può comprendere due o più garanzie (insieme dei rischi in forma singola o combinata: polizze monorischio, pluririschio, o multirischio sulle rese), che coprono tutte le colture aziendali, esclusa l'uva da vino, che si intendono assicurare in un determinato periodo;
- e) contributo comunitario concedibile, fino al 65% della spesa premio ammissibile a contributo pubblico, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali;
- f) le risorse finanziarie comunitarie, qualora insufficienti, possono essere integrate da stanziamenti nazionali, nel limite delle disponibilità annuali di bilancio, fino alla concorrenza del contributo del 50%;
- g) i parametri contributivi, determinati dall'ISMEA secondo le procedure indicate nel Piano assicurativo annuale, si applicano ai valori assicurati indicati nella polizza, per il calcolo della spesa premio ammissibile a contributo pubblico;
- h) la spesa premio ammissibile a contributo pubblico è, tuttavia, rappresentata dal minor importo tra il prodotto dei valori assicurati per le tariffe contrattate tra le parti in sede di stipula della polizza, ed il prodotto degli stessi valori assicurati per i parametri contributivi che rappresentano le tariffe di riferimento, a garanzia della spesa pubblica.



2.2.2 Polizze senza soglia di danno per le colture, esclusa l' uva da vino – decreto legs. n. 102/04 e successive modifiche

- a) polizze senza soglia di danno e con franchigia contrattata tra le parti, che coprono i rischi di fitopatie e attacchi parassitari sulle colture, con esclusione dell'uva da vino;
- b) le fitopatie e gli attacchi parassitari assicurabili con polizze agevolate, sono elencati nel Piano assicurativo annuale, secondo procedure e modalità in esso previste;
- c) per la semplificazione della gestione la medesima polizza, o il medesimo certificato per le polizze collettive, può comprendere due o più garanzie (insieme dei rischi in forma singola o combinata: polizze monorischio, pluririschio, o multirischio sulle rese), che coprono le fitopatie e gli attacchi parassitari sulle colture, esclusa l'uva da vino, che si intendono assicurare in un determinato periodo;
- d) contributo nazionale concedibile, fino al 50% della spesa premio ammissibile a contributo pubblico, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali;
- e) i parametri contributivi, determinati dall'ISMEA secondo le procedure indicate nel Piano assicurativo annuale, si applicano ai valori assicurati indicati nella polizza, per il calcolo della spesa premio ammissibile a contributo pubblico;
- f) la spesa premio ammissibile a contributo pubblico è, tuttavia, rappresentata dal minor importo tra il prodotto dei valori assicurati per le tariffe contrattate tra le parti in sede di stipula della polizza, ed il prodotto degli stessi valori assicurati per i parametri contributivi che rappresentano le tariffe di riferimento, a garanzia della spesa pubblica.

2.2.3 Polizze senza soglia di danno per i vigneti di uva da vino – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – OCM vino

- a) polizze senza soglia di danno e con franchigia contrattata tra le parti, che coprono i rischi di fitopatie e attacchi parassitari nei vigneti di uva da vino;
- b) le fitopatie e le avversità assicurabili con polizze agevolate sono elencate nel Piano assicurativo annuale, secondo procedure e modalità in esso previste;
- c) per la semplificazione della gestione la medesima polizza può comprendere due o più garanzie (insieme dei rischi in forma singola o combinata: polizze monorischio, pluririschio e multirischio sulle rese), che coprono tutti i vigneti aziendali di uva da vino che si intendono assicurare;
- d) contributo concedibile, fino al 50% della spesa premio ammissibile a contributo pubblico, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali;



- e) le risorse finanziarie comunitarie, qualora insufficienti, possono essere integrate da stanziamenti nazionali nel limite delle disponibilità annuali di bilancio;
- f) i parametri contributivi, determinati dall'ISMEA secondo le procedure indicate nel Piano assicurativo annuale, si applicano ai valori assicurati indicati nella polizza, per il calcolo della spesa premio ammissibile a contributo pubblico;
- g) la spesa premio ammissibile a contributo pubblico è, tuttavia, rappresentata dal minor importo tra il prodotto dei valori assicurati per le tariffe contrattate tra le parti in sede di stipula della polizza, ed il prodotto degli stessi valori assicurati per i parametri contributivi che rappresentano le tariffe di riferimento, a garanzia della spesa pubblica.

2.3 ASSICURAZIONE EPIZOOZIE NEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI E SMALTIMENTO CARCASSE

2.3.1 Polizze con soglia di danno per abbattimento forzoso, mancato reddito - Articolo 68, Regolamento (CE) n. 73/2009

- a) polizze con soglia di danno del 30% a carico del produttore, che coprono i rischi di abbattimento forzoso e mancato reddito negli allevamenti zootecnici colpiti da epizoozie;
- b) le epizoozie e gli allevamenti assicurabili con polizze agevolate sono elencati nel Piano assicurativo annuale, secondo procedure e modalità in esso previste;
- c) la soglia di danno del 30% deve essere calcolata secondo le procedure stabilite dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 ottobre 2008, comunicato ed assentito dalla Commissione UE;
- d) con un'unica polizza possono essere coperte una o più infezioni, sia per i danni da abbattimento forzoso sia per quelli da mancato reddito per il periodo di fermo obbligatorio dell'allevamento;
- e) contributo concedibile, fino al 65% della spesa premio ammissibile a contributo pubblico, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali;
- f) le risorse finanziarie comunitarie, qualora insufficienti, possono essere integrate da stanziamenti nazionali, nel limite delle disponibilità annuali di bilancio, fino alla concorrenza del 50%;
- g) i parametri contributivi, determinati dall'ISMEA secondo le procedure indicate nel Piano assicurativo annuale, si applicano ai valori assicurati indicati nella polizza, per il calcolo della spesa premio ammissibile a contributo pubblico;



h) la spesa premio ammissibile a contributo pubblico è, tuttavia, rappresentata dal minor importo tra il prodotto dei valori assicurati per le tariffe contrattate tra le parti in sede di stipula della polizza, ed il prodotto degli stessi valori assicurati per i parametri contributivi che rappresentano le tariffe di riferimento, a garanzia della spesa pubblica.

2.3.2 Polizze senza soglia di danno per abbattimento forzoso, mancato reddito e smaltimento carcasse - decreto legs. n. 102/04 e successive modifiche

- a) polizze senza soglia di danno e con franchigia contrattata, che coprono i rischi di abbattimento forzoso e di mancato reddito, negli allevamenti zootecnici colpiti da epizoozie, nonché le spese di smaltimento di animali morti;
- b) gli allevamenti e le epizoozie assicurabili con polizze agevolate sono elencati nel Piano assicurativo annuale, secondo procedure e modalità in esso previste;
- c) lo smaltimento delle carcasse degli animali si riferisce alle cause di morte previste dall'articolo 2, punto 14, del regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;
- d) con la medesima polizza sono coperti sia le spese di smaltimento delle carcasse, sia i rischi causati da una o più infezioni, per i danni da abbattimento forzoso e da mancato reddito per il periodo di fermo obbligatorio dell'allevamento;
- e) contributo concedibile, fino al 50% della spesa premio ammissibile a contributo pubblico, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali;
- f) i parametri contributivi, determinati dall'ISMEA secondo le procedure indicate nel Piano assicurativo annuale, si applicano ai valori assicurati indicati nella polizza, per il calcolo della spesa premio ammissibile a contributo pubblico;
- g) la spesa premio ammissibile a contributo pubblico è, tuttavia, rappresentata dal minor importo tra il prodotto dei valori assicurati per le tariffe contrattate tra le parti in sede di stipula della polizza, ed il prodotto degli stessi valori assicurati per i parametri contributivi che rappresentano le tariffe di riferimento, a garanzia della spesa pubblica.

2.4 ASSICURAZIONE STRUTTURE AZIENDALI

2.4.1 Polizze con soglia di danno per strutture aziendali - decreto legs. n. 102/04 e successive modifiche

a) polizze con soglia di danno del 30% a carico del produttore, che coprono i rischi di avversità atmosferiche, sulle strutture aziendali;



- b) le strutture e le avversità assicurabili con polizze agevolate, sono quelle riportate nel Piano assicurativo annuale, secondo procedure e modalità in esso previste;
- c) la garanzia assicurabile è rappresentata dall'insieme delle avversità indicate nel Piano assicurativo annuale;
- d) la soglia di danno del 30% deve essere calcolata secondo le procedure stabilite dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 ottobre 2008, comunicato ed assentito dalla Commissione UE;
- e) contributo concedibile, fino al 80% della spesa premio ammissibile a contributo pubblico, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali;
- f) i parametri contributivi, determinati dall'ISMEA secondo le procedure indicate nel Piano assicurativo annuale, si applicano ai valori assicurati indicati nella polizza, per il calcolo della spesa premio ammissibile a contributo pubblico;
- g) la spesa premio ammissibile a contributo pubblico è, tuttavia, rappresentata dal minor importo tra il prodotto dei valori assicurati per le tariffe contrattate tra le parti in sede di stipula della polizza, ed il prodotto degli stessi valori assicurati per i parametri contributivi che rappresentano le tariffe di riferimento, a garanzia della spesa pubblica.

2.4.2 Polizze senza soglia di danno per strutture aziendali - decreto legs.n. 102/04 e successive modifiche

- a) polizze senza soglia di danno e con franchigia contrattata, che coprono i rischi di avversità atmosferiche, sulle strutture aziendali;
- b) le strutture assicurabili con polizze agevolate, sono quelle riportate nel Piano assicurativo annuale, secondo procedure e modalità in esso previste;
- c) la garanzia assicurabile è rappresentata dall'insieme delle avversità indicate nel Piano assicurativo annuale;
- d) contributo concedibile, fino al 50% della spesa premio ammissibile a contributo pubblico, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali;
- e) i parametri contributivi, determinati dall'ISMEA secondo le procedure indicate nel Piano assicurativo annuale, si applicano ai valori assicurati indicati nella polizza, per il calcolo della spesa premio ammissibile a contributo pubblico;
- f) la spesa premio ammissibile a contributo pubblico è, tuttavia, rappresentata dal minor importo tra il prodotto dei valori assicurati per le tariffe contrattate tra le parti in sede di stipula della polizza, ed il prodotto degli stessi valori assicurati per i parametri contributivi che rappresentano le tariffe di riferimento, a garanzia della spesa pubblica.



2.5 ASSICURAZIONE NELL'AMBITO DEI PIANI OPERATIVI DELLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI

Il Regolamento (CE) n. 1580/2007, che disciplina il settore degli ortofrutticoli, articoli 89 e 90, e le successive disposizioni applicative nazionali, approvate con decreto 11 maggio 2009, n. 3932, articolo 19, consentono alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, l'adozione di misure per la copertura dei rischi sui raccolti degli associati, causati da avversità atmosferiche e/o fitopatie e epizoozie. I contratti di assicurazione ammessi a contributo diretto, possono riguardare la sottoscrizione di polizze monorischio, pluririschio e multirischio sulle rese, nonché la sottoscrizione di polizze volte a contenere l'incremento dei costi per minore conferimento.

Le richiamate disposizioni applicative nazionali stabiliscono che i contributi concedibili sono quelli previsti dalla normativa vigente e che le polizze stipulate nell'ambito dei programmi operativi devono tenere conto della normativa comunitaria e nazionale in materia di assicurazioni. Inoltre, è fatto obbligo ai produttori aderenti a forme associative (consorzi di difesa e cooperative di difesa) che intendono stipulare polizze nell'ambito dei programmi operativi, di darne comunicazione scritta all'associazione di appartenenza. (consorzio di difesa o cooperativa di difesa).

Le associazioni dei produttori ortofrutticoli che hanno previsto nei propri piani operativi la stipula di polizze assicurative devono fare affluire, all'atto della stipula, i relativi dati nella banca dati assicurativi del SIAN (sistema informativo agricolo nazionale), secondo le procedure indicate al punto che segue.

Considerato, inoltre, che con decreto ministeriale del 29 luglio 2009, art. 11, sono state attivate misure comunitarie per la copertura dei rischi climatici, delle fitopatie e attacchi parassitari sulle coltivazioni, in sede di approvazione dei piani operativi regionali, presentati dalle Organizzazioni dei produttori, le Regioni devono tenere conto della demarcazione delle misure di intervento, nei termini stabiliti dalla regolamentazione comunitaria.

3. INFORMATIZZAZIONE POLIZZE – EROGAZIONE CONTRIBUTO

- 3.1 Il produttore agricolo, in base all'indirizzo colturale e produttivo della propria azienda, ed in relazione ai rischi e ai livelli di copertura che intende garantire, al momento della stipula del contratto con l'impresa di assicurazione, ha facoltà di scegliere tra le tipologie di polizza indicate al precedente punto 2;
- **3.2** I dati necessari per la stipula delle polizze, individuali o collettive, devono essere acquisiti dal fascicolo aziendale del produttore, aggiornato nella banca dati SIAN dai soggetti aventi titolo (agricoltore rivolgendosi all'organismo pagatore o consorzio di difesa per i propri associati);



3.3 - Le polizze, dopo la stipula, devono essere acquisite nella banca dati assicurativi SIAN, secondo le vigenti procedure, in attesa dell'adozione del nuovo programma informativo in corso di realizzazione, di cui sarà data comunicazione con successiva nota.

4 STANZIAMENTI DI BILANCIO TRIENNIO 2010 – 2012

Sulla base di quanto previsto dalla legge finanziaria 2010 (articolo 2, commi 54 e 250 della legge n. 191, del 23 dicembre 2009) e del decreto ministeriale 29 luglio 2009 (articolo 11), è prevista la realizzazione di un piano assicurativo triennale, con una dotazione finanziaria articolata per annualità come di seguito indicato.

Fonte finanziaria	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2011	Totale
Articolo 68 reg. CE n. 73/09 (1)	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	210.000.000,00
Cofinanziamento nazionale (1)	23.300.000,00	23.300.000,00	23.300.000,00	69.900.000,00
OCM vino (2)	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	60.000.000,00
Tabella D legge finanziaria 2010	51.900.000,00	16.700.000,00	16.700.000,00	85.300.000,00
Art. 2 comma 250 legge fin. 2010 (3)	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	300.000.000,00
Totale	265.200.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	725.200.000,00

- (1) Importi suscettibili di incremento nel corso del 2011, sulla base delle procedure previste dal regolamento CE n. 73/2009.
- (2) Importi suscettibili di incremento annuale sulla base dell'andamento della spesa accertata a carico delle misure previste dal Programma nazionale di attuazione dell'OCM vino (regolamento CE n. 1234/2007).
- (3) Importi destinati a coprire anche il fabbisogno relativo ad annualità pregresse.

Allo scopo di assicurare l'integrale utilizzazione delle risorse comunitarie annualmente disponibili, si ribadisce l'esigenza, nella fase di contrattazione delle polizze per la copertura dei rischi sui raccolti e negli allevamenti, di attribuire priorità alle tipologie di garanzie finanziabili ai sensi dell'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/09 e del Reg. (CE) 1234/2007. Il rimanente fabbisogno, nei limiti delle relative disponibilità, sarà assicurato dalle risorse nazionali.

IL CAPO DIPARTIMENTO GIUSEPPE NEZZO

pur

All. A): tipologie di polizze e aiuti concedibili



